

Regolamento delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio di Amministrazione dell'E.DI.S.U. Napoli 1

Articolo 1 Indizione delle elezioni

1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche sono indette, con decreto dal Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, affisso all'Albo dell'Ateneo Federiciano, dell'Istituto di Magistero Suor Orsola Benincasa e dell'Accademia di Belle Arti almeno 50 giorni prima della data fissata per le votazioni.

2. Il decreto indica la data e le modalità delle elezioni.

Articolo 2 Elettorato attivo e passivo

1. Sono da eleggere fino a n. 5 studenti.

2. Sono elettori gli studenti, in corso o fuori corso, iscritti all'Università degli Studi di Napoli Federico II, all'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa ed all'Accademia di Belle Arti di Napoli per l'anno accademico durante il quale sono indette le elezioni.

3. L'elenco degli elettori che hanno diritto al voto è depositato presso l'Ufficio Affari Speciali dell'Ateneo Federiciano entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di affissione del decreto di indizione.

4. Ogni elettore può prenderne visione e ricorrere contro gli errori od omissioni al Rettore dell'Università di Napoli Federico II – con istanza da presentare presso l'Ufficio di cui al comma precedente – fino a quindici giorni prima della data fissata per le votazioni. Il Rettore decide insindacabilmente.

5. Con manifesto affisso all'Albo dell'Università, delle Facoltà, dell'Accademia di Belle Arti e dell'Istituto Suor Orsola Benincasa sono portati a conoscenza degli studenti, il numero e l'ubicazione del seggio elettorale al quale ciascuno di essi è iscritto come elettore.

Articolo 3 Eleggibilità

1. Sono eleggibili gli studenti maggiorenni iscritti nelle liste elettorali, in corso o iscritti al 1° anno fuori corso.

2. Sono incompatibili con la carica di consigliere dell'E.DI.S.U. le cariche di Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale, di Presidente dei Consigli di Circoscrizione, delle Comunità Montane e delle U.S.L.

3. L'incompatibilità si estende a coloro che abbiano in corso contratti nonché liti con la Regione Campania e/o con gli E.DI.S.U.

4. L'incompatibilità si estende anche ai Consiglieri negli organi collegiali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ed ai Consiglieri nel C.U.S.

5. Chi vi ha titolo è tenuto ad esercitare l'opzione notificandola al Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II entro 10 giorni dalla proclamazione.

6. La perdita, per qualsiasi motivo della qualità di studente, comporta la decadenza dalla carica.

Articolo 4 Presentazione delle candidature

1. Le candidature devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a cinque.

2. Ogni lista deve essere appoggiata da almeno 100 studenti elettori.

3. Nessun elettore può appoggiare più liste.

4. Nessun candidato può appoggiare liste.

5. Dei candidati e di tutti coloro che appoggiano le liste devono essere indicati:

- > il nome e cognome,
- > il luogo e la data di nascita,
- > l'Ente e/o la Facoltà di appartenenza,
- > il numero di matricola.

6. Dei candidati deve essere, altresì, indicato l'anno di corso o l'anzianità di fuori corso.

7. Le firme dei candidati e di coloro che appoggiano le liste devono essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza o da funzionari dell'Università o dell'Accademia di Belle Arti o dell'Istituto Suor Orsola Benincasa all'uopo delegati.

8. Nessun candidato può presentare la propria candidatura in più liste. La presentazione di candidatura in più liste comporta la nullità di tutte le candidature presentate.

9. Le dichiarazioni di candidatura, debitamente appoggiate, devono essere presentate all'Ufficio Affari Speciali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, entro e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale che indice le elezioni.

10. La Commissione Elettorale Centrale, di cui all'articolo successivo, nei dodici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature:

- (1) **verifica** se le liste sono state presentate ed appoggiate nei modi e nei termini prescritti dal presente Regolamento;
- (2) **esclude** le liste e cancella i nomi dei candidati ove non sussistano le condizioni previste dal precedente punto 1;
- (3) **assegna** un numero ad ogni lista secondo l'ordine di presentazione;
- (4) **provvede** alla pubblicità delle liste con relativo numero d'ordine.

Articolo 5 Commissione Elettorale Centrale

1. La Commissione Elettorale Centrale è nominata con decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ed è costituita da un docente ordinario che la presiede e da altri due membri scelti tra il personale docente, ovvero tra il personale universitario, anche a riposo, con qualifica non inferiore a dirigente.

Articolo 6 Seggi elettorali

1. Per le elezioni i seggi elettorali sono costituiti con decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

2. A ciascun seggio non potranno essere assegnati più di 6.000 elettori.

3. Ciascun seggio è composto da un Presidente, da due scrutatori e da un Segretario nominato dal Presidente del seggio.

4. Le funzioni di Vicepresidente sono esercitate dallo scrutatore più anziano di età.

5. Il Presidente e gli scrutatori sono scelti tra gli impiegati dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Accademia di Belle Arti e l'Istituto Suor Orsola Benincasa.

6. I seggi elettorali saranno istituiti presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Accademia di Belle Arti e l'Istituto Suor Orsola Benincasa; ad essi saranno assegnati gli studenti di rispettiva afferenza.

Articolo 7 Libertà e segretezza di voto

1. In ogni seggio devono essere assicurate la libertà e la segretezza del voto.

2. La regolarità e la libertà delle operazioni elettorali sono assicurate dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente.

Articolo 8 Operazioni di voto

1. L'inizio e la durata delle operazioni elettorali sono fissate nel decreto che indice le elezioni.

2. All'ora e nel giorno fissato per le elezioni il Presidente del seggio dichiara aperta la votazione.

3. Gli elettori devono esibire un documento di identificazione, munito di fotografia.

4. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente si assicura che il nome sia iscritto nell'elenco dei votanti e fa apporre all'elettore la firma accanto al proprio nome nell'apposito spazio della lista dei votanti e gli consegna la scheda elettorale previo ritiro del documento di riconoscimento.

5. Nel caso in cui la durata delle operazioni di voto sia prevista per più di un giorno, all'ora fissata dal Decreto per la chiusura del seggio, il Presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nella sala del seggio:

(1) **provvede** alla chiusura dell'urna contenente le schede votate mediante apposizione di suggello e di firma sulla carta che chiude l'urna medesima;

(2) **procede** alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo, se previsto dal decreto che ha indetto le elezioni, provvedendo a suggellarlo e ad apporre la propria firma;

(3) **cura** che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, la propria firma e quella di almeno due scrutatori;

(4) **rinvia** la votazione al mattino successivo all'ora fissata dal decreto di indizione e si assicura della custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi.

6. La mancanza di suggellazione delle urne o di firma del Presidente sulla carta che chiude le urne stesse o la mancata formazione del plico di cui al numero 2 del precedente comma nei modi indicati, producono la nullità delle operazioni elettorali.

7. All'ora stabilita del giorno successivo, il Presidente, ricostituito il seggio e constatata l'integrità del seggio, delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

8. All'ora stabilita, il Presidente, dichiara chiusa la votazione dopo che sono stati ammessi a votare gli elettori che si trovano ancora nella sala delle votazioni.

Articolo 9 Esercizio del voto

1. Si può esprimere un solo voto di preferenza.

2. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno a fianco o sul motto o numero di lista.

3. Il voto di preferenza si esprime indicando il cognome e nome od il numero corrispondente del candidato appartenente alla stessa lista prescelta.

Articolo 10 Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto se esse hanno avuto termine entro le ore 14,00 ed inizierà alle ore 09,00 del giorno successivo se le operazioni di voto hanno avuto termine alle ore 19,00.

2. Il Presidente del seggio procede senza interruzioni allo spoglio dei voti, annunciando ad alta voce la lista votata ed il nome e cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, assicurandosi che due scrutatori prendano nota contemporaneamente su apposite tabelle dei voti riportati da ciascuna lista e da ciascun candidato.

3. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide, in via provvisoria, sull'assegnazione dei voti contestati per qualsiasi ragione e dichiara quindi il risultato dello scrutinio dando atto dei voti riportati da ciascuna lista e da ogni candidato.

4. La validità dei voti contenuti in ciascuna scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

5. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

6. I lavori di scrutinio sono pubblici.

Articolo 11 Attribuzione dei seggi e proclamazione dei risultati

1. La Commissione Elettorale Centrale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti del seggio elettorale, si riunisce per l'esame dei verbali dei seggi e per decidere sulle questioni di propria competenza.

2. La Commissione Elettorale Centrale **determina** il numero effettivo degli elettori che abbiano preso parte alla votazione e **computa** il numero dei rappresentanti da proclamare, **attribuendo**:

→ 2 seggi quale che sia il numero dei votanti;
→ un terzo seggio se il numero dei votanti è non inferiore al 6% degli aventi titolo;

→ un quarto seggio se il numero dei votanti è non inferiore all' 8% degli aventi titolo;

→ un quinto seggio se il numero dei votanti è non inferiore al 10% degli aventi titolo.

3. Procedo per ogni seggio al riesame delle schede contenenti i voti contestati e decide in via definitiva sull'assegnazione degli stessi.

4. Determina la cifra elettorale di ogni lista sommando il numero dei voti riportati da ciascuna di esse nei vari seggi.

5. Divide la cifra elettorale delle varie liste per 1, per 2 e così di seguito tante volte per quanti sono i seggi da assegnare.

6. Pone in ordine decrescente i vari quozienti ottenuti ed attribuisce i seggi alle liste che hanno ottenuto i quozienti più alti.

7. A parità di quozienti utili il seggio viene attribuito alla lista che abbia riportato la cifra elettorale maggiore.

8. La Commissione proclama eletti, per ciascuna lista che ha ottenuto seggi, i candidati che hanno riportato più voti.

9. In caso di parità di voti è eletto il candidato iscritto dal minor numero di anni e, a parità di anni di iscrizione, è eletto il candidato più anziano di età.

10. Dopo la proclamazione dei risultati elettorali il Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ne rende edotto il corpo elettorale mediante adeguata pubblicità.

Articolo 12 Decadenza dalla carica

1. Gli eletti che perdono lo status di studente decadono dalla carica.

Articolo 13 Sostituzione degli eletti

1. L'eletto che cessa dalla carica per rinuncia o altra causa viene sostituito dal candidato primo dei non eletti, della stessa lista.

Articolo 14 Rinvio alla normativa vigente

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le elezioni della Camera dei Deputati.

**II RETTORE
Carlo CILIBERTO**